



Copia

# COMUNE DI VOTTIGNASCO

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N.18

#### OGGETTO:

I.M.U. ANNO 2013 - Determinazione aliquote -.

L'anno **duemilatredici** addì **tre** del mese di **ottobre** alle ore **venti** e minuti **quindici** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco	Sì
2. ARIAUDO Geom. Massimo - Vice Sindaco	Sì
3. CAREDDA p.a. Giuseppe - Assessore	Sì
4. CISMONTI p.c. Massimo - Assessore	Giust.
5. ROSSO Onorato - Consigliere	Sì
6. CROSETTO Stefano - Consigliere	Sì
7. PIGNATTA geom. Valerio - Consigliere	Sì
8. SERVETTI Rag. Serena - Consigliere	Sì
9. GIUSIANO p.m. Gianluca - Consigliere	Sì
10. BERARDO Geom. Flavio - Consigliere	Sì
11. MONDINO Prof. Ezio G.M. - Consigliere	Sì
12. GAZZERA Geom. Valerio - Consigliere	Sì
13. SERENO Geom. Mauro - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

È inoltre presente l'Assessore esterno Sig.ra TALLONE Elsa.

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. **18** del **03/10/2013**.

**OGGETTO:** I.M.U. ANNO 2013 - Determinazione aliquote -.

## **IL PRESIDENTE**

Ricorda e riferisce quanto segue:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214, ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'Imposta municipale propria (I.M.U.) in sostituzione dell'I.C.I.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011, spetta al Consiglio Comunale, con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, adottare eventuali modifiche alle aliquote di base stabilite dalla normativa in questione;
- ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n.448 (in sostituzione dell'art. 53, comma 16 della Legge 23.12.2000, n.388), il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- il termine per deliberare il Bilancio di Previsione per l'anno 2013 inizialmente differito al 30.06.2013 dal comma dal comma 381 dell'art. 1 della Legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e ulteriormente differito al 30.09.2013 dall'art. 10, comma 4-quater lett. b) del D.L. 08/04/2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 06/06/2013 n. 64, è stato ulteriormente differito al 30.11.2013 dall'art. 8, comma 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102;
- il comma 6 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha stabilito l'aliquota di base dell'imposta nella misura dello 0,76% con facoltà per il Comune di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,30 punti percentuali;
- il comma 7 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha stabilito per l'abitazione principale un'aliquota ridotta allo 0,40%, con facoltà per il Comune di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,20 punti percentuali;
- il comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha stabilito in € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo dell'anno per cui si protrae tale destinazione, specificando che, per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- il comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha previsto la riserva a favore dello Stato di una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base (0,76%) alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dagli immobili rurali strumentali;
- il citato comma 6 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha espressamente attribuito la competenza della modifica delle aliquote dell'I.M.U. al Consiglio comunale;
- l'art. 13 – comma 13 bis – del sopracitato D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n. 35 dell'8.04.2013, convertito in Legge 06.06.2013, n. 4 stabilisce che “ *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legi-*

*slativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui all'articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;”*

- la Legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'I.M.U. all'art. 1 - comma 380 -;
- l'art. 1, comma 380 lett. a), della Legge n. 228/2012 ha soppresso per gli anni 2013 e 2014 l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquota di base relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali, restando attribuito allo Stato l'interno gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, calcolata ad aliquota base dello 0,76 ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 380 lett. f) della citata Legge di stabilità n. 228/2012;
- con il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, in vigore dal 31.08.2013, è stata disposta l'abolizione dell'IMU relativamente alla 1<sup>a</sup> casa, ai terreni agricoli ed ai fabbricati rurali;
- vista la situazione di generale crisi economica e nel contesto di una pressione fiscale che grava pesantemente sulle famiglie, si ritiene di non apportare alcuna modifica alle aliquote stabilite per l'anno 2012;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita l'ampia Relazione del Presidente;

Vista la propria deliberazione n. 10 del 25.06.2012 ad oggetto:”*I.M.U. ANNO 2012 – Determinazione aliquote -*”, colla quale sono state STABILITE, per l'anno 2012, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214 come di seguito indicato:

- abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna delle Cat. C2 – C6 e C7): 0,6%.
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata: 0,6%.
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%.
- tutti gli altri immobili: 0,98%.
- detrazione d'imposta: € 200,00, maggiorata di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

Visti:

- il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s. m. ed i.;
- il D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214 e in particolare l'art. 13, che prevede, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, l'adozione in via sperimentale, dell'Imposta municipale propria (I.M.U.), in sostituzione dell'I.C.I.;
- il D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008 n. 133;
- il D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010 n. 122;
- il comma 16-quater dell'art. 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24.02.2012 n. 14.
- il D.L. 21.05.2013, n. 54 che sospende l'imposizione fiscale sulle abitazioni principali e relative pertinenze;
- la legge n. 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013);
- il D.L. 31 agosto 2013, n. 102 "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.", pubblicata sulla G.U. n. 66/L del 31.08.2013 ed in particolare gli artt. 1 – 2 – 3 e 8, comma 1, che dispongono in materia di IMU e di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali al 30.11.2013;
- la Legge 06.06.2013, n. 64;

Attesa la competenza di questo Consesso;

Dopo ampia ed esauriente discussione alla quale vi prendono parte tutti i Consiglieri presenti;

Ritenuto di non apportare alcuna modifica alle aliquote come sopra stabilite per l'anno 2012;

DATO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione rilasciati ai sensi dell'articolo 49 - comma 1° - del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e s.m. ed i., attestanti nel contempo, ai sensi dell'articolo 147 bis - 1° comma - del medesimo D. Lgs, la regolarità della deliberazione dai Responsabili del servizio finanziario;

Con voti favorevoli n. 08 (otto), contrari n. 04 (quattro) (Cons. Sigg. BERARDO/MONDINO/GAZZERA/SERENO), astenuti n. zero, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE in ogni sua parte la Relazione del Presidente e DI RITENERE la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) DI MANTENERE, per l'anno 2013, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), così come stabilite per l'anno 2012 e precisamente:
  - abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna delle Cat. C2 – C6 e C7): 0,6%.
  - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata: 0,6%.

- fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1%.
  - tutti gli altri immobili: 0,98%.
  - detrazione d'imposta: € 200,00, maggiorata di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze.
- 3) DI DARE ATTO che gli effetti della presente deliberazione retroagiscono al 1° gennaio 2013.
  - 4) DI DARE ATTO che copia della presente sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – e pubblicata sul Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'art. 52 – comma 2 – del D.Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data di esecutività) e comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2012.
  - 5) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, compreso quanto dato atto al precedente punto n. 4).
  - 6) DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000.

SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli n.12 (dodici), contrari n. zero, astenuti n.zero espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**

F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

**Il Segretario Comunale**

F.to : Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 05.10.2013 al 20.10.2013, ai sensi dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della Legge n. 69/2009.

Il Segretario Comunale

F.to: Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Vottignasco, li 05/10/2013

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Maria Donata BUONAMICO

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA in data 05/10/2013**

- In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. Dalla pubblicazione.
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza.

Vottignasco, li 05.10.2013

Il Segretario Comunale  
Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO

---